

19 Febbraio 2013, ore 08:18

La decisione delle Sezioni Unite

Limiti del difetto di giurisdizione dopo la pronuncia di primo grado

Non si può sollevare la questione di giurisdizione nei successivi gradi di giudizio qualora, a seguito della sentenza di primo grado, si sia formato un giudicato esplicito od implicito sul relativo capo della sentenza. E' quanto emerge dalla sentenza n. 1706, depositata lo scorso 24 gennaio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione relativamente ad un provvedimento di fermo amministrativo contenente pretese tributarie ed amministrative.

di Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Domenico Ruccia - Loconte & Partners

La pronuncia trae origine da una controversia sorta tra Equitalia Polis S.p.a. ed un contribuente a seguito della notifica di un provvedimento di **fermo amministrativo** di varie autovetture di sua proprietà, basato sul mancato pagamento di una serie di cartelle esattoriali relative ad **infranzioni al Codice della strada, tasse automobilistiche, imposta di registro, IRPEF** e contributi al SSN.

Con la sentenza n. 574/05/2010, la Commissione tributaria provinciale di Caserta aveva rigettato il ricorso del contribuente in merito alle pretese tributarie del fermo, dichiarando altresì il difetto di giurisdizione per i crediti di diversa natura.

A seguito di impugnazione da parte del contribuente, la controversia giungeva dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Napoli la quale, giudicando inattuabile la **divisione del decisum tra crediti tributari e di diversa natura** attuata in primo grado, aveva **esteso il difetto di giurisdizione anche alla materia tributaria**, con rimessione dell'intera controversia al giudice ordinario (sentenza depositata il 20 dicembre 2010). I Giudici di secondo grado, ricalcando un orientamento della Corte di Cassazione (ordinanza delle Sezioni Unite n. 2053/2006), avevano riconosciuto la cognizione del fermo di **spettanza esclusiva del Giudice ordinario**.

Il contribuente aveva perciò proposto ricorso in Cassazione, eccependo un errore di valutazione dei giudici d'appello. In considerazione della dichiarazione del difetto di giurisdizione della Commissione tributaria provinciale limitatamente alle cartelle esattoriali di diversa natura da quella tributaria e visto il difetto dell'appello su tale capo della sentenza (che il contribuente aveva impugnato limitatamente al rigetto nel merito dell'opposizione ai crediti tributari), le Sezioni Unite hanno dichiarato l'**illegittimità della sentenza** della CTR di Napoli nella parte in cui aveva rilevato, in assenza di ogni contestazione sul punto della sentenza di primo grado, il proprio difetto di giurisdizione.

La disposta **rimessione della controversia al giudice ordinario** sarebbe dunque **illegittima**, data la formazione del giudicato in merito al difetto di giurisdizione circa le cartelle di natura diversa. La Suprema Corte, confermando la tesi del ricorrente, ha perciò dichiarato la giurisdizione della Commissione tributaria in relazione alla contestazione delle cartelle per crediti tributari.

Richiamando una precedente sentenza delle Sezioni Unite, i Giudici di legittimità hanno ribadito che "per effetto della esplicita pronuncia negativa sulla giurisdizione, in difetto di appello sul punto, avendo il ricorrente ristretto l'impugnazione al rigetto nel merito per i crediti tributari, si è formato il giudicato, ed era pertanto precluso alla Commissione tributaria regionale rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione" (sent. n. 24883 del 9 ottobre 2008).

Con la pronuncia in commento le Sezioni Unite, sul **controverso tema del difetto di giurisdizione**, hanno dunque confermato un orientamento già delineato in precedenza, secondo il quale la questione di giurisdizione può essere **sollevata dalle parti e rilevata d'ufficio fin quando non si sia formato su di essa un giudicato esplicito od implicito**. La mancata **impugnazione della sentenza di primo grado**, relativamente al capo sulla giurisdizione, comporta quindi l'**impossibilità di riesaminare la questione nei successivi gradi del processo** per avvenuta acquiescenza.

Ben chiaro è l'intento perseguito dalle Sezioni Unite con queste pronunce: evitare che un procedimento possa definitivamente cadere, potenzialmente anche dopo due gradi di giudizio, a seguito del difetto di giurisdizione rilevato dalle parti o d'ufficio.

Il protrarsi del procedimento sarebbe in contrasto con i principi del giusto processo previsti dall'art. 111 della Costituzione.

Nonostante l'intento sia del tutto condivisibile, l'orientamento appare oltremodo **emblematico**, se si considera come le Sezioni Unite abbiano nel concreto interamente riscritto l'art. 37 c.p.c., la cui

formulazione letterale è chiarissima: **il difetto di giurisdizione è rilevato, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo.** In assenza di un intervento legislativo su un tema così delicato quale il rapporto tra diverse giurisdizioni, è auspicabile che la questione della compatibilità degli articoli 37 c.p.c. e 111 Cost. sia rimessa alla Corte Costituzionale.

Copyright © - Riproduzione riservata

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 24/01/2013, n. 1706

Copyright © 2012 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Co
Sviluppato da [OS3 srl](#)